



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego sulla coltura mirtillo per la lotta contro l'avversità *Drosophila suzukii*, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SPADA 200 EC contenente la sostanza attiva fosmet.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 18 maggio 2005, modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 24 ottobre 2013, con il quale è stato registrato al numero 11814 il prodotto fitosanitario denominato SPADA 200 EC, contenente la sostanza attiva fosmet, a nome dell’Impresa Gowan Italia Spa, con sede legale in Faenza (Ravenna), Via Morgagni 68;

VISTA la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del portatore d’interesse AGRINSIEME con la quale è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosmet ritenuta indispensabile per il controllo della *Drosophila suzukii* sulla coltura mirtillo;

VISTA l’istanza presentata il 24 novembre 2014 dall’impresa Gowan Italia Spa, diretta ad ottenere l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego sulla coltura mirtillo per la lotta contro l’avversità *Drosophila suzukii*, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SPADA 200 EC a partire dal 1° giugno 2015;

VISTO il parere favorevole espresso in data 11 febbraio 2015 dalla Commissione Consultiva di cui all’articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’estensione d’impiego sulla coltura mirtillo per la lotta contro l’avversità *Drosophila suzukii*, del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

RITENUTO di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato SPADA 200 EC per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

È autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura mirtillo, per il controllo della *Drosophila suzukii*, per un periodo massimo di 120 giorni a partire dalla data del 1° giugno 2015, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SPADA 200 EC registrato al numero 11814 con decreto del 18 maggio 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 ottobre 2013, a nome dell'impresa Gowan Italia Spa, con sede legale in Faenza (Ravenna), Via Morgagni 68, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzate.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, li

26 MAR. 2015



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ruocco




ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SPADA 200 EC

INSETTICIDA IN FORMULAZIONE EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione

Fosmet puro g. 17,7 (pari a 200 g/litro)
 Coformulanti e solventi: q.b. a g. 100



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

GOWAN ITALIA S.p.A.
 Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
 Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute
 n. 11814 del 18.05.2005

Officina di produzione:
 SIPCAM S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO)

Officina di confezionamento:
 IRCA s.r.l, Forno S.Giovanni (BG)
 ALTHALLER s.r.l, San Colombano al Lambro (MI)

Taglie: ml 10-20-25-50-75-100-250-500

Litri 1-5-10-20

Distribuito da:
 Ital-Agro S.r.l. Grugliasco (TO)
 Scotts/KB - Treviso

Partita n°

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miopia. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
 Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
 Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida fosfororganico che esplica la propria azione per contatto ed ingestione. Viene assorbito dalle foglie e dalle altre parti verdi delle piante diffondendosi negli strati più superficiali dell'epidermide. La sua azione è estremamente rapida nei confronti di numerosi fitofagi dotati di apparato boccale masticatore o succhiatore.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si usa alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua, irrorato a volume normale:

Melo: contro Carpocapsa (*Carpocapsa pomonella*), Cidia (*Cidia spp.*), Tortricidi ricamatore (*Archips spp.*, *Argyrotaenia spp.*, *Pandemis spp.*, ecc.), Microlepidotteri minatori (*Leucopetra malifoliella*, *Phyllonoricter spp.*, ecc.), Orgia (*Orgia antiqua*), Psilla (*Psylla spp.*, *Cacopsylla spp.*), Antonomo (*Anthonomus pomorum*), Falene (*Lycia spp.*, *Calliclystis spp.*, ecc.), Sesia (*Synanthedon spp.*), Rizotrogo (*Aequinoctialis spp.*), alla dose di 250-300 ml/hl. Contro neanidi di Cocciniglie (*C. perniciosus*, ecc.) 300 ml/hl.

Pero: contro Carpocapsa (*Carpocapsa pomonella*), Cidia (*Cidia molesta*, *C. lobarzewskii*), Tortricidi ricamatore (*Archips spp.*, *Argyrotaenia spp.*, *Pandemis spp.*,

ecc.), Psilla (*Psylla spp.*), Tentredini (*Hoplocampa spp.*), alla dose di 250-300 ml/hl. Contro neanidi di Cocciniglie (*C. perniciosus*, *Epidiaspis leperii*, ecc.) 300 ml/hl.

Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino: contro Cidia (*Cidia spp.*), Anarsia (*Anarsia lineatella*), Microlepidotteri minatori (*Phyllonoricter spp.*), Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*), Mosca del ciliegio (*Rhagoletis cerasi*), Eulia (*Argyrotaenia pulchellana*), Orgia (*Orgia antiqua*), Notte (*Mamestra spp.*, ecc.), 250-300 ml/hl. Contro Tripidi (*Taeniothrips spp.*, ecc.), neanidi di Cocciniglie (*P. pentagona*, *C. perniciosus*, ecc.) 300 ml/hl. SPADA 200 EC può essere impiegato anche nella lotta contro gli Afidi (*Myzus spp.*, *Hyaloperus spp.*) in pre-floritura e a caduta petali alla dose di 300 ml/hl purché si intervenga in assenza di accartocciamenti fogliari.

Agrumi: contro Tignola della zagara (*Prays citri*), Minatrice serpentina (*Philocnistis citrella*), Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*), Camicetta verde (*Calocoris trivialis*), Metcalfa (*Metcalfa pruinososa*): 250-300 ml/hl. Contro neanidi di Cocciniglie (*Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus nerii*, *Coccus spp.*, *Ceroplastes spp.*, *Saissetia oleae*, ecc.): 300-350 ml/hl.

Olio: contro Mosca (*Dacus oleae*), Tignola (*Prays oleae*), Margaronia (*Palpita unionalis*), Oziorinco (*Otiorynchus cribricollis*), neanidi di Cocciniglie (*S. oleae*, *F. follicularis*, ecc.) alla dose di 3,8- 4,3 l/ha in 1500-2000 l di acqua per ettaro (pari a 190 - 285 ml/hl a seconda del volume di acqua utilizzato). Effettuare massimo due interventi all'anno a distanza di almeno 10 giorni l'uno dall'altro.

Patata: contro Notte (*Agrotis spp.*, *Mamestra spp.*, ecc.), Cavolaia (*Pieris brassicae*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Tignola (*P. operculella*) 3-3,5 l/ha. SPADA 200 EC svolge inoltre un'elevata attività secondaria verso le forme mobili di Acari ed Eriofidi, nonché un buon controllo delle infestazioni di Afidi.

Mirtilli: contro *Drosophila suzukii* 350-375 ml/hl (3,75 l/ha). Effettuare massimo 1 trattamento annuo.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con tutti i formulati esclusi quelli a reazione alcalina (poltiglie bordolesi, polisolfuri, calce). In caso di miscela con formulati di nuova introduzione verificare preliminarmente la compatibilità. In caso di miscela con altri formulati il prodotto deve essere disperso nella soluzione dopo i formulati in microgranuli idrodispersibili, le polveri bagnabili e le sospensioni concentrate. Per ultimi possono essere aggiunti coadiuvanti e/o surfattanti. La soluzione pronta all'uso deve avere un pH pari a circa 5,5, in quanto tale livello di acidità assicura l'ottimale efficacia del prodotto e ne aumenta la persistenza d'azione. E' pertanto consigliabile procedere eventualmente all'acidificazione della soluzione fino al raggiungimento del valore sopra indicato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto, nelle normali condizioni d'impiego, risulta selettivo per le colture trattate riportate in etichetta. Tuttavia, su talune varietà particolarmente sensibili di Albicocco, Ciliegio e Susino possono verificarsi fenomeni di fitotossicità (filloptosi, necrosi fogliari, ecc.). Effettuare, quindi, preliminarmente saggi varietali e zonal.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto tal quale contiene sostanza nociva per le api. E' nocivo per le api esposte direttamente al trattamento, in particolare su colture o erbe infestanti in fioritura. Tale azione si protrae per 2-3 giorni dall'intervento. Non trattare durante la fioritura quando le api visitano attivamente le colture. È innocuo o moderatamente nocivo, in funzione della specie, del momento e/o dello stadio di sviluppo, nei confronti di numerosi insetti utili.

Sospendere i trattamenti:

- 5 giorni prima della raccolta di Mirtilli
- 10 giorni prima della raccolta di Ciliegio;
- 14 giorni prima della raccolta di Melo, Pero;
- 28 giorni prima della raccolta di Pesco e Albicocco;
- 30 giorni prima della raccolta di Agrumi, Susino, Olivo e Patata.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del

Impiego autorizzato su Mirtilli dal 01 Giugno 2015 al 28 Settembre 2015

26 MAR. 2015